

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 148/2015, D.L. 17/05/2020 N° 18 convertito in Legge N° 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. N° 34 del 19/05/2020

“EMERGENZA COVID-19”

Il giorno 29/05/2020 è stata esperita la consultazione in modalità telematica, in ottemperanza al DL 17 MARZO 2020 n° 18

La Società **Club Med S.A.S. Sede Secondaria Italiana** con sede legale in Milano, Via Spadolini, 5, (CF 04881390589 e Partita IVA IT01319551006 (“Società”)),

CCNL applicato: per i dipendenti da aziende del settore turismo – AICA e per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi,

Attività svolta gestione villaggi turistici e, con numero dipendenti 90 più due dirigenti, in persona del procuratore speciale che si dichiara munito dei necessari poteri avv. Marco Lanzani;

e

La Filcams CGIL Nazionale nella persona del Sig. Luca De Zolt

La Fisascat CISL Nazionale nella persona della Sig.ra Elena Vanelli;

La UILTuCS UIL Nazionale nella persona del Sig. Emilio Fagnoli

congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO

- che le Parti si sono riunite a mezzo di strumenti telematici in data odierna al fine di esaminare congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, art. 19 del D.L. 18/2020 e dell'art. 68 D.L. 34/2020, le problematiche occupazionali legate all'epidemia denominata “COVID-19 che ha comportato misure normative restrittive sulla circolazione delle persone a livello nazionale e locale che hanno causato inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa e della chiusura dell'attività dei villaggi turistici e la parziale sospensione e riduzione delle attività della sede operativa e commerciale di Milano;
- che a causa dell'emergenza COVID-19, la Società è stata costretta a cessare le attività ricettive turistiche, chiudendo i villaggi turistici e a ridurre in maniera consistente l'attività degli uffici amministrativi ed operativi di Milano, affidando le residue attività operative ad alcuni dipendenti operanti in rotazione in modalità di lavoro agile;
- che dal 30 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, la Società ha usufruito di nove settimane di integrazione del Fondo Integrativo Salariale (“FIS”), così come previsto dall'art. 19 Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27;
- che le motivazioni poste alla base della precedente richiesta di accesso al FIS persistono immutate, in considerazione degli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul settore del turismo e che non è, pertanto, possibile prevedere né le date di apertura dei propri villaggi turistici né la misura

dall'attività lavorativa da richiedere dipendenti impiegati presso i villaggi turistici e la sede operativa e commerciale di Milano;

- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano necessario il ricorso al Fondo di Integrazione- Salariale - "Assegno Ordinario" - ai sensi dell'art.30 D.Lgs 148/2015, art. 19 del D.L. 18/2020 e art. 68 D.L. 34/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che si applica il comma 8 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 il quale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, prevede la non applicabilità del requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni di calendario dei lavoratori interessati dalla sospensione;
- che la Società versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che alla data del 26 maggio 2020 la Società occupa n. 90 lavoratori aventi diritto ad accedere al FIS.
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni, fatto salvo le 9 settimane, concesse dal D.L. 18/2020, interamente fruitive;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. La sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro avrà decorrenza dal a far data dal 1° giugno 2020 e per una durata massima di nove settimane da fruirsi entro il mese di ottobre 2020, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 18/2020 e dall'art. 68 del D.L. 34/2020, per la specifica causale "COVID-19", in aggiunta al periodo già effettuato dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (n° settimane 9).
2. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità.
3. La Società prediligerà l'effettuazione della prestazione dei dipendenti della sede di Milano in modalità di lavoro agile, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020.
4. La Società potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
5. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore. In caso di ripresa anche parziale dell'attività nei villaggi turistici, la Società si impegna ad applicare integralmente il Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020 e successivi provvedimenti in materia.

6. La Società si impegna ad anticipare ai lavoratori l'integrazione salariale oggetto del presente accordo alle normali scadenze di paga.
7. La Società provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 nonché dell'art. 7 del D.M. n. 74 del 30 marzo 2016, ovvero dell'assegno ordinario, da parte del Fondo di Integrazione Salariale.
8. La Società si rende disponibile ad informare le OOSS sulla quantità di ore per le quali si è fatto ricorso al FIS.
9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, dell'art. 19 D.L. 18/2020 e dell'art. 68 D.L.34/2020.


Letto, Confermato e Sottoscritto

29 maggio 2020


Club Med S.A.S. SSI



La Filcams CGIL Nazionale



La Fisascat CISL Nazionale



La UILTuCS Nazionale

